

Complesso monumentale “Castello di Santa Severa”

**SCHEMA DI PROTOCOLLO DI INTESA TRALA REGIONE LAZIO E
LA DIOCESI DI PORTO SANTARUFINA PER L’UTILIZZO DELLA
CHIESA DI SANTA MARIA ASSUNTA ALL’INTERNO DEL
COMPLESSO “CASTELLO SANTA SEVERA”**

PROTOCOLLO DI INTESA TRA

La Regione Lazio, in prosieguo denominata REGIONE, con sede legale in Roma, Via Rosa Raimondi Garibaldi 7, C.F., in persona de, agli effetti del presente atto domiciliato presso la sede,

E

La Diocesi di Porto Santa Rufina, in prosieguo denominata DIOCESI, con sede legale in Roma, Via del Cenacolo 53, 00123 Roma C.F. 97053750580 in persona del Vescovo e Legale Rappresentante S. E. Mons. Gino Reali, nato a Monteleone di Spoleto (PG), 28/01/1948, residente in Via del Cenacolo 53, C.F. RLE GNI 48 A 06 28 F 540 U, di seguito indicate come “le PARTI”

PREMESSO CHE

- la Regione Lazio, a seguito di acquisizione dalla disciolta Comunione delle AA.SS.LL. del Lazio (L.R. 11 agosto 2008, n.14), è proprietaria, nel Comune di Santa Marinella, di un vasto compendio immobiliare dichiarato di notevole interesse pubblico ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), costituito dal Castello di Santa Severa, dalla Torre Saracena e dall’annesso Borgo medievale;
- il Castello ed il Borgo medievale formano un complesso monumentale di straordinaria importanza storica e archeologica, unico nel suo genere, sorto a partire dall’alto medioevo sui resti della città etrusca e romana di Pyrgi e dove spiccano le testimonianze archeologiche della chiesa paleocristiana di Santa Severa;
- il Castello ed il relativo borgo costituiscono un sito di fondamentale importanza per l’intera comunità locale e regionale;
- nell’area interna del Castello di Santa Severa è sita la Chiesa di Santa Maria Assunta, risalente al sedicesimo secolo e costantemente aperta al culto;
- la chiesa di Santa Maria Assunta, che ha la qualifica di chiesa parrocchiale, la casa canonica, il battistero e l’orto del prete (area a verde collegata alla canonica) sono *ab immemorabili* e costantemente in uso alla Parrocchia;
- in data 29/9/2006 la chiesa Santa Maria Assunta, la canonica, il battistero e l’orto del prete sono stati consegnati, con rito di “consegna delle chiavi”, all’allora Sindaco di Santa Marinella, On. Pietro Tidei, quale figura competente alla ricezione dei beni, per l’uso esclusivo di esecuzione dei lavori di ristrutturazione e restauro;
- con distinte note del 25 marzo 2014 (prot. n. 181979) e del 9 aprile 2014 (prot. n. 214629), il Parroco di Santa Severa, Don Stefano Maria Fumagalli, ha richiesto di tornare a fruire della Chiesa e degli altri citati spazi, per le attività della comunità religiosa locale;
- con lettera del 13/5/2015, prot. 2482/V/2015, e lettera del 7/3/2018, prot. 3215/V/2018, S. E. Mons. Gino Reali, Vescovo della Diocesi di Porto-Santa Rufina, chiedeva la riconsegna della chiesa Santa Maria Assunta, del Battistero e della casa Parrocchiale “uno dei luoghi storicamente e religiosamente più rilevanti della Diocesi” per il riavvio del servizio pastorale della comunità;
- la Chiesa di Santa Maria Assunta ha sempre avuto una destinazione di culto, la quale permane attualmente, in conformità con quanto disposto dalla normativa di riferimento, in particolare l’art. 831 cod. civ., le norme di diritto canonico (can. 1213 – 1222), nonché le norme concordatarie (art. 5 dell’Accordo di revisione del Concordato del 1984);
- le Parti riconoscono espressamente la necessità di contemperare da una parte il mantenimento presso la citata Chiesa di attività di culto e pastorali poste a servizio della comunità locale e dall’altra l’ordinaria attività di gestione del Castello quale bene di grande valore culturale, artistico e storico, attualmente interessato da un’importante procedura di valorizzazione;
- la Regione Lazio si impegna ad informare la Diocesi sulle modalità di gestione dell’intero complesso del Castello che oggi è affidato alla LAZIOcrea S.p.A. come da con D.G.R. n. 619 del 18/10/2016, avente per oggetto “Valorizzazione del Castello di S. Severa”;

TUTTO CIO' PREMESSO

Si conviene e stipula quanto segue

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

Articolo 1 – Finalità ed obiettivi dell'intesa

Con la sottoscrizione del presente protocollo le parti, ciascuna per quanto di competenza, si impegnano a garantire lo svolgimento delle rispettive attività;

Articolo 2 – Impegni delle Parti in relazione all'intesa

La **Regione** riconosce l'uso esclusivo alla **Diocesi di Porto-Santa Rufina** della "Chiesa di Santa Maria Assunta", della sacrestia e della casa canonica, come identificato nelle planimetrie che si allegano al presente Protocollo; il Battistero rimarrà in uso comune tra le parti.

Articolo 3 – adeguamento dei locali non ancora ristrutturati (canonica e sacrestia)

Perché le attività di culto e pastorale possano svolgersi con regolarità, i lavori di ristrutturazione della casa canonica, come pure le modalità di esecuzione e la quantificazione delle spese saranno concordate tra le parti;

Articolo 4 – Decorrenza e durata

Il presente protocollo di intesa decorre dalla data della sua sottoscrizione ed ha una durata di anni 40. Le parti possono prorogarne la durata mediante accordo scritto entro i 60 gg precedenti la scadenza. Ciascuna delle parti potrà recedere dal presente protocollo, previo atto motivato da notificarsi all'altra parte con un preavviso non inferiore a 60 giorni.

Articolo 5 – Controlli

La Regione potrà effettuare sopralluoghi ed ispezioni dei luoghi oggetto della presente intesa al fine di garantire, nel rispetto delle attività di carattere religioso ivi svolte, l'integrità del patrimonio.

Articolo 6 – Modifiche e norme di rinvio

Qualsiasi modifica del presente protocollo d'intesa dovrà essere concordata per iscritto dalle Parti. Per quanto non specificatamente previsto nel presente protocollo d'intesa, si rinvia alla normativa vigente.

Ciascuna delle parti è esonerata da responsabilità civili e penali derivanti da rapporti giuridici che potranno instaurarsi con parti terze per l'esecuzione del presente protocollo, manlevando l'altra parte da qualsiasi pretesa fatta valere da chiunque in sede giudiziale o extra giudiziale.

Art. 7 – Controversie

Per tutte le controversie sull'interpretazione ed esecuzione del presente protocollo ovvero di eventuali e conseguenti atti successivi è competente il Tribunale di Roma.

Art. 8 – Allegati

Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo i seguenti allegati contenenti le planimetrie della Chiesa, sacrestia, della canonica e del Battistero, siti all'interno del complesso del Castello di Santa Severa.

Letto, confermato e sottoscritto in Roma il

Per la Regione Lazio

Per la Diocesi di Porto Santa Rufina
